



REGOLAMENTO D'ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti "Università" o "Ateneo"), in conformità all'art. 4, comma 2, della legge 3 luglio 1988, n. 210, come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, nonché ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.
2. Ai corsi di dottorato di ricerca ai quali l'Università aderisce in convenzione con altre Università si applica il Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 2 - Finalità del dottorato di ricerca e obiettivi perseguiti dall'Ateneo

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. L'Università attrae nei corsi di dottorato di ricerca i laureati che, indipendentemente dalla loro provenienza, dimostrino i maggiori talenti, meriti e attitudini alla ricerca scientifica e diano quindi maggior affidamento di successo negli studi, per quanto possibile in sequenza con il conseguimento della laurea magistrale. L'Università attrae altresì nei corsi di dottorato chi intende inserirsi nel circuito formativo provenendo da un'esperienza lavorativa.
3. L'Università progetta e organizza i propri corsi di dottorato di ricerca curando che rispondano a requisiti di qualità e improntandoli ai seguenti principi:
 - il dottorato produce l'avanzamento del sapere attraverso l'originalità della ricerca;
 - i programmi di dottorato e di avviamento alla ricerca sono disegnati in modo da favorire la crescita professionale e l'occupabilità dei dottorandi, contribuire ai bisogni della società e di un mercato del lavoro più ampio di quello accademico;
 - i dottorati garantiscono la trasparenza nei processi di selezione, valutazione e supervisione;
 - i dottorati favoriscono la formazione disciplinare avanzata, nonché la formazione multidisciplinare, e lo sviluppo di competenze trasferibili per creare una generazione di ricercatori in grado di affrontare le sfide più difficili che richiedono un approccio globale;
 - i dottorati mirano ad offrire ai propri iscritti opportunità di esperienze di studio all'estero entro un contesto di collaborazioni fra l'Università e altri qualificati partner;



- il dottorando è considerato uno studente con propri diritti e doveri, che impara a fare ricerca e contribuisce alla creazione di nuova conoscenza.

Art. 3 - Accreditamento e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24.

2. È condizione per l'attivazione dei dottorati di ricerca che i corsi siano previamente accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti "MIUR"), ai sensi dell'art. 19 della legge 240/2010 e del DM 45/2013.

3. I corsi sono attivati in settori nei quali l'Ateneo sviluppa una specifica, originale, qualificata e continuativa attività di ricerca e didattica, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale, e sono organizzati intorno a tematiche scientifiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Essi si possono articolare in *curricula*, qualora sussistano adeguate motivazioni scientifico-culturali, ferma restando l'unicità della procedura di selezione stabilita all'art. 16. È condizione per l'attivazione di *curricula* distinti l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun *curriculum*, di un numero adeguato di componenti del Collegio dei docenti appartenenti ai macrosettori di pertinenza del *curriculum* stesso, in grado come tali di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative.

4. Le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca rispettano i requisiti di accreditamento previsti all'art. 4 del DM 45/2013. Le proposte devono riportare l'adesione di un congruo numero di docenti dell'Ateneo, afferenti ai settori scientifico-disciplinari che costituiscono il nucleo del dottorato, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 12. I competenti Organi accademici stabiliscono periodicamente il numero minimo di adesioni necessarie affinché un corso possa essere attivato. Le proposte sono avanzate ai competenti Organi accademici da uno o più Dipartimenti con delibera dei rispettivi Consigli adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto entro la scadenza e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali. Nel caso in cui siano interessati più Dipartimenti perché la proposta possa essere sottoposta agli Organi competenti è sufficiente che sia stata approvata dai Dipartimenti cui afferiscono almeno i due terzi degli aderenti. In ogni caso non è ritenuto Dipartimento proponente il Dipartimento che non sia rappresentato da almeno il dieci per cento degli aderenti. Ogni corso di dottorato ha sede amministrativa, di norma, presso il Dipartimento coincidente con il Dipartimento di appartenenza del Coordinatore.

5. Ciascuna proposta riporta:
- a) la denominazione del corso e l'eventuale articolazione in *curricula*;
 - b) il/i Dipartimenti proponenti;
 - c) le istituzioni con le quali eventualmente stipulare convenzioni o costituire consorzi, secondo quanto specificato ai commi 8 e 9 del presente articolo;
 - d) le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi del corso, gli sbocchi professionali riferiti anche ai singoli *curricula*, ove previsti;



- e) il relativo programma di ricerca e, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 lettera f) del DM 45/2013, il programma di approfondimento formativo, a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, consistente in corsi di insegnamento, seminari di alta qualificazione, *journal club* e altro, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei requisiti di frequenza e di verifica e dei relativi crediti formativi;
- f) le forme di valutazione del processo formativo in relazione agli obiettivi prefissati;
- g) le modalità di ammissione al corso e i titoli di accesso, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 16 del presente Regolamento;
- h) il numero complessivo di posti sostenibili per il quale si chiede l'accreditamento, inclusi gli eventuali posti riservati a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
- i) la quota di finanziamento messa a disposizione dalla struttura o dalle strutture dipartimentali proponenti per la sostenibilità della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi o per il finanziamento o cofinanziamento di borse di studio;
- j) il numero di borse finanziate da altre Università o enti di ricerca, nel caso di dottorati in convenzione;
- k) l'eventuale disponibilità da parte di soggetti esterni a finanziare una o più borse di studio, ovvero a concedere contributi per il finanziamento del dottorato;
- l) le strutture di ricerca a disposizione del corso di dottorato per l'attività dei dottorandi, con l'indicazione delle risorse di cui sono dotate;
- m) la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, di elevata qualificazione, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di significative esperienze in contesti di studio e di ricerca ovvero in contesti di attività lavorative;
- n) l'indicazione dei componenti il Collegio dei docenti, secondo quanto disposto dal successivo art. 12. Le designazioni dei componenti il Collegio dei docenti devono essere accompagnate dai *curricula* degli interessati; per ciascuno deve essere inoltre documentata la produzione scientifica negli ambiti disciplinari del corso e deve essere dichiarata la non appartenenza ad altro Collegio di corso di dottorato su base nazionale. Ove il corso si articoli in *curricula*, ciascun membro del Collegio può afferire a un solo *curriculum*;
- o) ogni altra indicazione necessaria per l'emanazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli Organi nazionali di valutazione del sistema universitario.

6. Le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, formulato con particolare riguardo alla coerenza del corso proposto con la programmazione formativa di personale di alta qualificazione nelle relative aree scientifico-disciplinari da parte dell'Ateneo e alla verifica degli elementi di cui al precedente comma 5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico assumono le rispettive determinazioni anche tenendo conto dei risultati dell'attività di valutazione condotta con riferimento all'area o alle aree scientifico-disciplinari di pertinenza del corso proposto.

7. Decorsi i primi tre anni del quinquennio di accreditamento i corsi di dottorato sono sottoposti ad una verifica in relazione ai risultati conseguiti e alla attualità del rispettivo obiettivo formativo ai fini della riproposizione.



8. L'Ateneo può promuovere l'attivazione di corsi di dottorato, previo accreditamento ministeriale degli stessi, anche in convenzione con altre Università ed enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri, di alta qualificazione, nonché in convenzione con imprese, anche estere, che svolgano attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lettere a) ed e), del DM 45/2013.

9. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettere c) e d), del DM 45/2013, per l'attivazione di corsi di dottorato, parimenti accreditati dal MIUR, l'Ateneo può promuovere la costituzione o aderire a consorzi tra Università, anche estere, ovvero a consorzi tra Università ed enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione, italiani o stranieri.

10. Le proposte di attivazione dei corsi di dottorato previsti ai precedenti commi 8 e 9 sono formulate secondo le modalità indicate al comma 5 e sono corredate dello schema di convenzione o degli atti necessari per la formalizzazione dei consorzi da sottoscrivere con i partner.

11. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati annualmente con l'emanazione da parte del Rettore, con proprio decreto, del bando di concorso secondo quanto specificato all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 4 - Attività del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione compie, con riferimento ai corsi di dottorato di ricerca, l'attività di controllo prevista dal comma 7 dell'art. 3 del DM 45/2013, secondo le indicazioni dell'ANVUR; il Nucleo di valutazione redige ogni anno una motivata relazione sui percorsi dottorali dell'Ateneo.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di amministrazione stanziava su apposite voci di bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale, le risorse a sostegno del funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al dottorato stesso.

2. Fermo restando, nel caso di dottorati in convenzione o in consorzio, l'apporto di altre Università e/o enti di ricerca finalizzato anche all'erogazione di borse di studio ai sensi dell'art. 4, comma 1 - lettera c) - e comma 2, del DM 45/2013, gli oneri per il finanziamento di borse di studio di frequenza al dottorato, anche aggiuntive a quelle a carico diretto del bilancio dell'Università, possono essere coperti con risorse messe a disposizione, prima della scadenza del bando di concorso, da enti esterni nel quadro di appositi accordi stipulati anche per un solo ciclo di dottorato ovvero dal o dai Dipartimenti interessati. Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve coprire anche i contributi per l'iscrizione e la frequenza al dottorato, come indicati all'art. 19, la maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero e il budget a copertura dei costi di ricerca di cui all'art. 20.



3. Sulla base delle risorse disponibili sul bilancio dell'Ateneo, il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tenuto conto degli esiti, in termini di efficienza ed efficacia, di ogni corso di dottorato quali emergono dal processo di valutazione interno da svolgersi ai sensi dell'art. 13 del DM 45/2013 delibera ogni anno, contestualmente all'attivazione del ciclo di dottorato, il piano di assegnazione delle borse di studio per la frequenza ai corsi.

4. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 - lettera c), primo periodo, - dell'art. 4 del medesimo DM 45/2013, ciascun corso di dottorato deve disporre di una dotazione di almeno quattro borse di studio, fermo restando che nel complesso dei corsi attivati dall'Ateneo ciascuno deve disporre mediante di almeno sei borse. Rientrano nel computo della dotazione minima di borse anche quelle sostenute da fondi non rientranti nell'apposito stanziamento di bilancio. Per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di convenzioni e consorzi, è necessario che ciascun partner garantisca il finanziamento di almeno tre borse di studio.

5. Il Consiglio di amministrazione può altresì autorizzare l'attivazione di posti di dottorato senza borsa, nei limiti stabiliti dallo stesso Consiglio, e a fronte di specifiche richieste da parte dei Collegi, alle condizioni determinate dal Consiglio medesimo.

Art. 6 - Dottorati attivati in collaborazione con atenei ed enti di ricerca italiani

1. L'Università, previa stipula di apposite convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con altri soggetti italiani, e segnatamente con atenei ed enti di ricerca pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature, assumendone la responsabilità amministrativa.

2. I soggetti convenzionati, in linea di principio in numero non superiore a quattro, devono, ciascuno, impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e garantire, per ogni ciclo di dottorato, il finanziamento di almeno tre borse di studio, compreso il costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il *budget* per l'attività di ricerca di cui all'art. 20. La presenza nel Collegio dei docenti di personale appartenente agli enti convenzionati deve essere contenuta nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'espletamento della procedura di accreditamento e l'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al dottorato. Le convenzioni devono basarsi sull'effettiva condivisione tra i partner delle attività formative e di ricerca e assicurare il possesso da parte del dottorato dei requisiti di accreditamento. In particolare, devono:

- a) disciplinare gli apporti scientifici e didattici di ciascuna parte;
- b) definire gli impegni finanziari, ripartendoli equamente tra i partner;
- c) indicare le strutture operative e scientifiche messe a disposizione dalle parti;
- d) stabilire le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi, compresa la composizione degli organi di gestione;



- e) stabilire le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti, ferma restando la possibilità di collegare più specificamente la loro attività, diretta alla predisposizione della tesi di dottorato, alle strutture scientifiche di una singola parte;
- f) definire il piano di mobilità dei docenti;
- g) prevedere, in caso di convenzione con altro o altri atenei, la possibilità del rilascio del titolo accademico congiunto.

Qualora non si preveda il rilascio del titolo accademico congiunto, spetta all'Università di Milano conferire il titolo di dottore di ricerca.

Art. 7 - Partecipazione a dottorati esterni

1. L'Ateneo può aderire a corsi di dottorato aventi sede amministrativa in altre Università, nelle forme indicate all'art. 2 del DM 45/2013.

2. La proposta di adesione, avanzata dai professori e dai ricercatori interessati, deve riportare il parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti ai quali questi afferiscono, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. L'adesione a dottorati esterni è approvata a condizione che vi partecipino un congruo numero di docenti dell'Ateneo.

3. È consentito a professori e ricercatori che non partecipano a corsi di dottorato dell'Ateneo di collaborare a titolo personale a corsi di dottorato con sede presso altre Università, su autorizzazione del Dipartimento di appartenenza.

Art. 8 - Dottorati attivati in collaborazione con istituzioni estere

1. L'Università promuove, anche nell'ambito della formazione dottorale, lo sviluppo di partenariati europei e internazionali al fine di realizzare un più efficace coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale.

2. Previa stipula di apposite convenzioni l'Ateneo può quindi attivare, in collaborazione con uno o più atenei ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, corsi di dottorato, proposti e debitamente accreditati secondo le modalità e le procedure indicate al precedente art. 3, ovvero specifici percorsi all'interno dei corsi di dottorato, con possibilità di rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. Le convenzioni previste al comma 2 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del corso di dottorato o dello specifico percorso, eventualmente anche in deroga alle norme del presente Regolamento e possono avere validità e trovare applicazione per uno o più cicli di dottorato. Esse devono basarsi su una stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le istituzioni cooperanti, sulla partecipazione dei docenti universitari e/o di posizioni equivalenti di ogni



partner alle varie fasi del dottorato o dello specifico percorso, su un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi e devono prevedere, in particolare:

- a) la durata del corso di dottorato, comunque non inferiore a tre anni;
- b) le modalità di selezione dei candidati e di composizione della commissione per l'ammissione al dottorato. La selezione può essere espletata da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'iscrizione al dottorato da parte dei vincitori;
- c) la sede di immatricolazione dei dottorandi;
- d) i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni;
- e) le modalità di composizione del Collegio dei docenti e di eventuali altri organi;
- f) gli apporti sul piano scientifico-formativo, di organizzazione e di finanziamento di ciascuna istituzione partner;
- g) l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi partner e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati;
- h) le modalità di composizione della commissione per l'esame finale;
- i) le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
- j) la tipologia di titolo rilasciato (congiunto o titoli nazionali rilasciati da ogni sede con mutuo riconoscimento), l'esatta denominazione, unica o diversificata per sede, nelle rispettive lingue, ove previsto, le modalità di rilascio del titolo, compresa la veste grafica;
- k) le disposizioni per assicurare la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la tutela dei risultati delle ricerche svolte per il dottorato.

Art. 9 - Dottorati in consorzio con altri atenei ed enti di ricerca

1. L'Ateneo può promuovere la costituzione di consorzi interuniversitari, anche con la partecipazione di Università straniere, ovvero di consorzi tra Università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l'attivazione di corsi di dottorato, comunque accreditati dal MIUR. Per la stessa finalità, l'Ateneo può altresì aderire a consorzi già costituiti o promossi da altre istituzioni. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

2. I consorzi interuniversitari possono prevedere la possibilità del rilascio, da parte delle Università aderenti, del titolo doppio/multiplo/congiunto. Nel caso di consorzi tra Università ed enti di ricerca, compete a una delle Università, e comunque all'Università o a una delle Università italiane, qualora i consorzi comprendano atenei stranieri, rilasciare il titolo di studio e assumere il ruolo di sede amministrativa del consorzio.

3. Con la costituzione dei consorzi, le parti consorziate formano un nuovo soggetto giuridico preposto allo svolgimento di un corso di dottorato. Ciascuna parte deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio e garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.



Art. 10 - Dottorati attivati in collaborazione con le imprese, dottorati industriali, dottorati in apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Al fine di agevolare l'inserimento dei dottorandi anche in contesti di attività lavorative e per avvalersi di strutture di alta specializzazione, l'Ateneo può attivare corsi di dottorato in collaborazione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgano attività di ricerca e di sviluppo, previo accreditamento del MIUR. Nell'ambito di tali dottorati, compete comunque all'Università di Milano, ovvero ad altro Ateneo italiano eventualmente aderente al dottorato, rilasciare il titolo accademico e assumere la funzione di sede amministrativa del corso. Spetta alle imprese provvedere al sostegno economico dei dottorandi.
2. L'Ateneo può inoltre attivare corsi di dottorato industriale, ovvero singoli curricula, prevedendo, sulla base di specifiche convenzioni, la possibilità di destinare una parte dei posti disponibili a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, a condizione che abbiano superato le prescritte prove di ammissione.
3. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14.9.2011, n. 167, l'Ateneo può attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.
4. I posti attivati ai sensi dei commi 1 e 2 e i contratti di apprendistato di cui al comma 3 sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso, come indicato al comma 3 dell'art. 5.
5. Le convenzioni volte all'attivazione dei percorsi indicati dal presente articolo devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'espletamento delle procedure di accreditamento e l'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al dottorato; devono stabilire le modalità di svolgimento del programma di ricerca presso le imprese e, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese stesse, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. Le convenzioni devono comunque prevedere che:
 - la formazione dei dottorandi rimanga sotto la responsabilità dell'Università;
 - le attività di ricerca siano condotte, secondo quanto previsto dall'art. 21, sotto la guida di un tutore docente universitario, che sarà affiancato da un co-tutore, afferente al soggetto convenzionato, responsabile dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
 - il soggetto convenzionato renda disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento delle attività di ricerca e faciliti, nei modi più appropriati, l'esito professionale dei dottori di ricerca che si sono formati nel quadro della convenzione;
 - il soggetto convenzionato assicuri un apporto finanziario a sostegno integrale delle borse di studio indicate nella convenzione medesima;
 - eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche delle attività di ricerca collegate al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi;
 - nel caso di dottorandi dipendenti delle imprese convenzionate, i relativi stipendi rientrino nel computo del requisito richiamato al precedente comma 4.



6. Data la specificità dei corsi di dottorato attivabili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, i competenti Organi possono prevedere che le relative attività seguano un calendario diverso da quello ordinario. Inoltre, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei corsi, i competenti Organi possono organizzare le relative attività formative secondo modalità appositamente definite.

Art. 11 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato:

- il Collegio dei docenti;
- il Coordinatore;
- la Giunta.

Art. 12 - Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato è formato da professori e ricercatori dell'Ateneo, in possesso di una produzione scientifica rispondente ai parametri stabiliti dagli Organi di governo dell'Ateneo. I professori e i ricercatori membri del Collegio devono operare in ambiti di ricerca che siano congrui con le discipline di ricerca del dottorato e appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013 i componenti del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari di ciascun corso di dottorato, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti l'adesione al Collegio. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio su base nazionale.

2. I componenti del Collegio dei docenti non possono essere in numero inferiore al minimo stabilito dagli Organi di governo dell'Ateneo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013, ivi compresi i professori e i ricercatori appartenenti ad atenei eventualmente convenzionati o consorziati per il dottorato. Dei componenti del Collegio almeno dodici devono essere professori.

3. Nel caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra l'Ateneo ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi stranieri, il Collegio dei docenti può essere formato da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti dei Paesi esteri, nei limiti previsti dall'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013. Per i dottorati attivati in convenzione con atenei ed enti di Paesi esteri, il Collegio dei docenti è costituito secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti negli accordi istitutivi.

4. I docenti appartenenti a Università estere convenzionate o consorziate con l'Ateneo per il dottorato e, per i dottorati non in convenzione, i docenti stranieri per i quali sia in atto con l'Università di appartenenza una convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono essere indicati come membri del Collegio.



5. I professori e i ricercatori appartenenti ad altre Università italiane non aderenti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo possono essere membri dei relativi Collegi, subordinatamente al rilascio del nulla osta da parte degli Atenei di appartenenza. Essi possono comunque partecipare a ciascun Collegio nel numero massimo indicato dagli Organi accademici, rapportato al numero dei professori e ricercatori dell'Ateneo. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio su base nazionale.

6. Fermo restando che, nel caso di dottorato congiunto con Università e/o enti di ricerca, gli appartenenti a tali enti entrano di diritto nel Collegio dei docenti, negli altri casi la partecipazione ai collegi di esterni, specificamente con il ruolo di ricercatori, in possesso della qualificazione richiesta dall'ANVUR, è vincolata alla stipula di uno specifico accordo tra l'Ateneo e gli enti di appartenenza degli stessi, fatti salvi eventuali accordi-quadro in essere tra l'Ateneo e gli enti medesimi. Gli accordi sono stipulati esclusivamente con enti che diano garanzia circa il mantenimento della qualità dell'alta formazione del percorso dottorale. La partecipazione dei ricercatori di tali enti ai collegi dei docenti è determinata nei singoli accordi e comunque limitata al numero massimo indicato dagli Organi accademici.

7. Al di fuori delle predette ipotesi, possono essere previste forme di cooptazione da parte dei Collegi di esperti provenienti dal mondo delle professioni particolarmente qualificati, senza che tuttavia questi entrino a far parte dell'organo di gestione del dottorato.

8. Fatta salva la priorità dell'insegnamento nei corsi di laurea e di laurea magistrale, l'attività didattica e tutoriale, svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, annotata nell'apposito registro, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali contemplati dall'art. 6 della legge 240/2010. Per i professori la predetta attività concorre altresì all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, del Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici.

9. Partecipa al Collegio dei docenti, per la trattazione di argomenti attinenti alla didattica e ad aspetti organizzativi, una rappresentanza dei dottorandi. I rappresentanti dei dottorandi, in numero di tre, devono essere iscritti a tre diversi cicli e sono eletti, ciascuno, dagli iscritti al rispettivo ciclo. Ogni rappresentante rimane in carica per un triennio sino al conseguimento del titolo, entro la durata legale del corso. Le votazioni per l'elezione di ciascun rappresentante si svolgono all'inizio del primo anno di ogni ciclo e sono indette dal Coordinatore del corso di dottorato. In caso di decadenza o rinuncia di un rappresentante, subentra il dottorando che segue nella relativa graduatoria elettorale; qualora non risulti alcun candidato in graduatoria si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio rimane validamente costituito. Il Collegio dei docenti può elevare a sei il numero dei rappresentanti dei dottorandi, ferme restando le predette modalità di votazione. I dottorandi eletti in seno a ciascun Collegio designano, nel proprio ambito, il dottorando che dovrà rappresentarli nella Consulta dei dottorandi.

10. Il Collegio dei docenti ha la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica del dottorato, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione del complesso delle attività



formative di pertinenza dello stesso dottorato, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e adempie a tutti i compiti di sua spettanza indicati dal presente Regolamento, inclusa la formulazione di proposte per la stipulazione di accordi, anche a carattere internazionale, inerenti al corso di dottorato.

11. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la partecipazione, eccezionalmente anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto. I membri del Collegio non possono delegare ad altri le proprie funzioni. Le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito processo verbale, da trasmettere ai competenti uffici dell'Amministrazione per i conseguenti adempimenti. Possono partecipare al Collegio dei docenti, con voto consultivo, i co-tutori, di cui all'art. 21.

Art. 13 - Il Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno facente parte del Collegio stesso. In caso di indisponibilità di un professore di prima fascia, l'incarico di Coordinatore è conferito a un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore deve possedere i requisiti di qualificazione scientifica richiesti per tale figura ai fini dell'accREDITAMENTO del corso.

2. Il Coordinatore è designato dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e sono indette dal decano del Collegio. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica per un triennio e può essere immediatamente rieletto una sola volta. Ai sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge 240/2010 e del comma 3 dell'art. 63 dello Statuto dell'Ateneo, l'elettorato passivo per la carica di Coordinatore è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In caso di cessazione anticipata del Coordinatore, il Collegio deve provvedere alla sua sostituzione entro quarantacinque giorni dalla cessazione. All'atto della nomina il Coordinatore assume le funzioni anche con riferimento alle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.

3. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti e dà esecuzione alle relative deliberazioni. Egli rappresenta il dottorato rispetto agli Organi accademici; è responsabile del funzionamento complessivo del dottorato e delle attività formative in esso previste e ne cura l'efficace svolgimento; redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere, nei termini indicati di anno in anno, oltre che al Rettore al Nucleo di valutazione ai fini degli adempimenti contemplati al precedente art. 4.

4. Il Coordinatore provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso di dottorato sui fondi a ciò destinati dal Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



Art. 14 - La Giunta

1. Il Coordinatore si avvale per l'istruttoria degli adempimenti di competenza degli Organi del dottorato di una Giunta composta da cinque a sette membri, ivi compreso lo stesso Coordinatore, individuati dal Coordinatore medesimo nell'ambito del Collegio. La Giunta rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Coordinatore.

Art. 15 - Requisiti di ammissione ai corsi di dottorato

1. Possono partecipare alla selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dal bando, siano in possesso di laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso agli studi dottorali, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre successivo all'emanazione del bando, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

2. L'idoneità del titolo estero è accertata e dichiarata dalla Commissione di selezione del dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove il titolo è stato rilasciato e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Gli iscritti a un corso di dottorato non possono sostenere le prove per accedere allo stesso dottorato. Possono partecipare alla selezione e prendere iscrizione a un corso di dottorato, in caso di superamento delle relative prove concorsuali, coloro che siano già stati iscritti allo stesso corso e vi abbiano rinunciato prima dell'avvio delle relative attività.

4. Gli iscritti a un corso di dottorato possono accedere a un corso di dottorato diverso, iniziando dal primo anno, senza usufruire della borsa di studio, a condizione che superino le relative prove concorsuali e purché rinuncino al corso di dottorato precedente.

5. I possessori del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia, con o senza lo status di borsista, possono prendere iscrizione a un nuovo e diverso corso di dottorato, senza tuttavia godere di borsa di studio, previo superamento delle relative prove concorsuali.

6. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria.

7. Per poter frequentare i corsi di dottorato è necessario essere in possesso di competenze linguistiche nella lingua inglese, o in altra lingua straniera indicata dal bando, almeno di livello B2 del CEFR (*Common European Framework of Reference for Languages*). Pertanto coloro che superano le prove di ammissione ai dottorati devono, all'atto dell'immatricolazione, presentare apposita certificazione linguistica nei termini stabiliti dell'Ateneo.



Art. 16 - Procedure di selezione

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami, che garantisca la valutazione comparativa dei candidati, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro il termine stabilito dall'Ateneo.

2. Il Rettore avvia le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca emanando con proprio decreto l'apposito bando. Al bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è data adeguata diffusione mediante la sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e sul sito del MIUR, nonché con altre forme individuate dall'Ateneo. Il bando di concorso deve riportare per ogni corso di dottorato attivato, anche in convenzione o in consorzio, le seguenti indicazioni:

- gli anni di durata del corso di dottorato;
- gli eventuali *curricula* nei quali esso si articola, fermo restando che la relativa scelta, da parte degli ammessi al dottorato, deve intervenire dopo l'iscrizione al corso;
- i requisiti di accesso;
- la tipologia dei titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi;
- le previste prove di esame, secondo quanto disposto ai commi successivi, nonché i tempi e le modalità per il loro svolgimento;
- il numero di posti con borsa, con l'eventuale specifico tema di ricerca al quale la borsa è vincolata;
- il numero di posti senza borsa di studio, nel limite di cui all'art. 5;
- l'ammontare della borsa di studio;
- il numero degli eventuali posti riservati di cui all'art. 3, comma 5, lettera h);
- gli eventuali posti da coprire mediante l'attivazione di contratti di apprendistato a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e/o destinati a dipendenti di imprese;
- le tasse e, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, i contributi di iscrizione e frequenza ai corsi, eventualmente differenziati per dottorandi comunitari e non comunitari, solo per i dottorandi che sono tenuti a corrisponderli;
- i termini entro i quali il processo di selezione deve concludersi;
- un insieme di tematiche di ricerca di particolare attrattività proposte dal Collegio dei docenti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 21. Nel caso il dottorato si articoli in *curricula*, le tematiche di ricerca sono raggruppate per curriculum, ove possibile.

Il bando indica anche i documenti che ogni candidato deve presentare, tra cui il *Diploma Supplement* oppure una certificazione dell'Università di provenienza, dalla quale risulti la sua posizione, in termini di voti di profitto, rispetto alla distribuzione statistica dei voti del rispettivo corso di studio, quale risulta dalla scala ECTS; eventuali pubblicazioni, eventuali altri titoli posseduti dal candidato, una o più lettere di referenza, qualora siano richieste dal Collegio dei docenti. È comunque facoltà del candidato corredare la sua domanda con note di referenza redatte da soggetti qualificati ad evidenziarne i segni distintivi avendo avuto un ruolo nella sua formazione. Le lettere di referenza, che devono essere predisposte su uno schema predefinito



dall'Ateneo, sono considerate nell'ambito del *curriculum* del candidato; ad esse non è in ogni caso assegnato alcun punteggio.

3. Il numero delle borse può essere aumentato dandone comunicazione sul sito web dell'Ateneo, comunque prima della scadenza dei termini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

4. La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni personali. La selezione deve basarsi sulla valutazione del *curriculum* e di un progetto di ricerca, eventualmente ispirato al lavoro di tesi, e su un colloquio. Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema standard, ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola la scelta della tesi di dottorato. Il bando può prevedere che, qualora il numero delle domande di candidatura ecceda il limite indicato nello stesso bando, si proceda alla preselezione dei candidati mediante lo svolgimento di una prova scritta basata su test a risposta breve o chiusa sulla base di modelli internazionali. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti; in ogni caso i candidati possono chiedere di sostenere le prove in lingua inglese. Per i dottorati di area linguistica è possibile prevedere un'ulteriore prova orale, che precede il colloquio, nel corso della quale accertare l'adeguata competenza del candidato nella lingua di specializzazione dichiarata nel bando. Tale prova sarà valutata da un docente universitario (o qualificato esperto) della lingua di riferimento con un giudizio di idoneità o non idoneità del candidato.

5. Qualora nell'ambito di corsi di dottorato accreditati siano attivati progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste procedure di ammissione e di valutazione differenziate con graduatorie separate, nonché specifiche modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti. Specifiche procedure di ammissione con graduatorie separate possono essere previste nel caso il bando contempli una riserva di posti con borsa a favore di laureati in Università estere ovvero una riserva di posti a favore di borsisti di Stati esteri.

6. La valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca precede il colloquio. Nell'ambito del *curriculum* sono valutabili la carriera universitaria, le eventuali pubblicazioni, le eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato. Al *curriculum* possono essere attribuiti fino a un massimo di 20 punti. Al progetto di ricerca possono essere attribuiti fino a un massimo di 10 punti. Nella valutazione di cui al presente comma, le Commissioni tengono conto delle condizioni e dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato i propri titoli.

7. Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende una presentazione di tipo seminariale del progetto proposto, di durata predeterminata, seguita da una discussione generale tesa a verificare le competenze del candidato, le sue qualità scientifiche e le sue motivazioni. Il colloquio deve svolgersi in seduta pubblica. A tal fine deve essere predisposto un apposito calendario che indichi per ciascun candidato la data, l'orario e il luogo di svolgimento nonché il titolo del progetto presentato. Il calendario deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo. Al colloquio sono attribuiti fino a 70 punti.



8. Qualora sussistano particolari motivazioni, i candidati stranieri non residenti in Italia possono sostenere il colloquio per via telematica con modalità idonee a garantire l'identificazione degli stessi, a condizione che ciò sia espressamente indicato nel bando di concorso.

9. Possono accedere al colloquio i candidati che riportino nella valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca un punteggio almeno pari al 50% dei punti disponibili per ciascuna voce. L'esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora il candidato raggiunga il punteggio minimo di 70/100.

Art. 17 - Commissioni esaminatrici per l'accesso al dottorato e relativi lavori

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati all'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo. Ciascuna Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri di cui almeno due (tre nel caso i commissari siano cinque) scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo; l'eventuale componente esterno (due nel caso i commissari siano cinque), anche straniero, è scelto nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La componente universitaria deve comunque comprendere almeno un professore di prima fascia. Tutti i componenti delle commissioni devono essere in possesso delle competenze linguistiche previste dal bando.

2. Nel caso di dottorati attivati ai sensi degli artt. 6, 8 e 9 le Commissioni giudicatrici sono costituite e composte secondo quanto previsto negli specifici accordi.

3. Non possono far parte della Commissione per l'esame di ammissione a un corso di dottorato docenti ed esperti esterni che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente.

4. La presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e, a parità, dal più anziano d'età.

5. Le Commissioni esaminatrici operano assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati. Esse avviano i propri lavori e sono tenute a concluderli nei termini indicati nel bando.

6. Al termine della prova d'esame ogni Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione del *curriculum*, del progetto di ricerca e del colloquio.

7. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'Amministrazione entro il termine



indicato dall'ufficio stesso. Agli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi del Regolamento dell'Ateneo attuativo della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 18 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. Le graduatorie finali di merito predisposte dalle Commissioni esaminatrici sono approvate dal Rettore con proprio decreto, a seguito dell'accertata regolarità degli atti concorsuali. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine delle rispettive graduatorie a copertura dei posti disponibili per ogni corso di dottorato.

2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini previsti nel bando. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciataro abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.

3. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

Art. 19 - Contributi di iscrizione e frequenza ai corsi di dottorato

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo e le relative modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione. I contributi sono stabiliti nello stesso ammontare per tutti i corsi di dottorato; una diversa misura di contribuzione è fissata per i dottorandi non comunitari. I contributi sono comprensivi del premio di assicurazione infortuni, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio e sono da corrispondere in un'unica soluzione. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università e i dottorandi su posti senza borsa banditi dall'Ateneo sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, fatta eccezione per il premio assicurativo, l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Le stesse condizioni sono applicate ai beneficiari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, l'ammontare dei contributi di iscrizione, fatta eccezione per le voci di cui sopra, è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse.

2. La rinuncia al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.

3. Il dottorando tenuto alla corresponsione dei contributi di iscrizione e frequenza ai corsi, non in regola con il pagamento, non può svolgere alcuna attività correlata al corso di dottorato al quale è iscritto. Il dottorando che risulti non in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo non è ammesso a sostenere l'esame finale.



Art. 20 - Borse di studio e altre forme di sostegno

1. Le borse di studio, qualunque sia il loro valore determinato ai sensi del successivo comma 3, sono assegnate ai dottorandi secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di merito, predisposte dalle Commissioni esaminatrici a seguito delle procedure di valutazione comparativa. A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica dei candidati, svolta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A parità di merito i posti senza borsa sono assegnati al candidato più giovane di età. Coloro che hanno diritto al conferimento della borsa di studio vi possono rinunciare, anche all'atto dell'ammissione, mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato.
2. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo, previa verifica del regolare e proficuo svolgimento del programma delle attività previste per l'anno precedente.
3. L'ammontare della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è dato da una quota base, determinata dal Consiglio di amministrazione, e da una eventuale quota integrativa, stabilita dal Collegio dei docenti, che può differenziarsi da dottorato a dottorato e che non può superare il 30% dell'ammontare della quota base. L'erogazione di borse di valore maggiorato rispetto alla quota minima deve essere prevista nel bando di attivazione del ciclo di dottorato.
4. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Ateneo e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. L'importo della borsa è maggiorato, nella misura non inferiore al 50 per cento, per l'eventuale soggiorno all'estero ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di durata non inferiore a un mese, autorizzato dal Collegio dei docenti. Il periodo da trascorrere all'estero non può eccedere complessivamente i diciotto mesi, fatti salvi i casi di dottorati attivati in convenzione con università e istituzioni straniere. La maggiorazione non può essere fruita nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese ove il dottorando abbia la residenza. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da Università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, la maggiorazione per i soggiorni all'estero è assicurata dagli stessi finanziatori delle borse.
6. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi correlati all'espletamento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, di importo non inferiore al dieci per cento del valore della quota base della borsa. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, il budget è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse. Gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa gravano sui fondi di ricerca di pertinenza dei componenti del Collegio dei docenti. Qualora il dottorando decada ovvero rinunci alla borsa, il budget finanziato su fondi di bilancio, non utilizzato, rientra nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.



7. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti non si applicano ai borsisti di Stati esteri e ai dottorandi beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

8. Coloro che abbiano già conseguito un titolo di dottore di ricerca con o senza borsa di studio e prendano iscrizione a un secondo corso, previo superamento del relativo esame di ammissione, non possono essere ammessi al godimento della borsa. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con le borse o altri contributi concessi da istituzioni nazionali o estere per soggiorni all'estero volti a integrare l'attività di formazione e di ricerca. Non è altresì consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica, come specificato all'art. 24.

9. Fermo restando che al dottorando è richiesto un impegno esclusivo e a tempo pieno per le attività previste nell'ambito del proprio *curriculum* formativo, pari a 1500 ore all'anno, il Collegio dei docenti può, con apposita delibera, autorizzare lo stesso a svolgere, mantenendo la borsa di studio, prestazioni lavorative discontinue e meramente occasionali, che non siano a detrimento del proficuo svolgimento delle attività formativo-didattiche e di ricerca, come stabilite dallo stesso Collegio, e in ogni caso compatibili con l'impegno orario sopra indicato.

10. Il titolare di una borsa di dottorato, che rinunci alla prosecuzione del corso, decade dalla fruizione delle mensilità non maturate e mantiene il diritto alla corresponsione dell'ultima mensilità commisurata al periodo di attività svolta. Qualora il dottorando abbia percepito rate di borsa riferite a un periodo successivo alla decorrenza della rinuncia è tenuto a restituire quanto ricevuto. Il dottorando rinunciatario è tenuto, in ogni caso, a darne comunicazione al Rettore con un mese di anticipo. Qualora la rinuncia intervenga entro il primo anno, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

11. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio, di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 21 - Programmazione e svolgimento dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Ateneo avviano le relative attività con l'inizio dell'anno accademico, fatta eccezione per i corsi di dottorato attivati nell'ambito di progetti comunitari e internazionali, per i corsi attivati in convenzione con imprese e per i corsi di dottorato industriale, per i quali può essere prevista una diversa data di inizio. I dottorandi soprannumerari, titolari di borse di studio estere che decorrano da una data successiva all'avvio delle attività del dottorato, possono essere autorizzati a posticipare l'inizio del corso per non oltre sei mesi.



2. Coerentemente con gli obiettivi del corso e il relativo programma di ricerca e di approfondimento formativo, il Collegio dei docenti determina prima che sia attivato il ciclo di dottorato, le tematiche di ricerca da proporre ai dottorandi, in numero almeno doppio rispetto al numero dei posti, con l'indicazione di uno o più docenti di riferimento ed eventualmente dei requisiti che i dottorandi devono possedere per poterle svolgere. Possono essere proponenti di linee di ricerca anche eventuali enti convenzionati. Alle tematiche di ricerca è data opportuna diffusione tramite pubblicazione nel bando e sul sito web dell'Ateneo affinché i potenziali candidati ne possano prendere visione. Linee aggiuntive di ricerca possono essere offerte dai docenti del collegio o proposte dai dottorandi dopo l'avvio del corso di dottorato.

3. Nei tempi e con le modalità stabiliti dal Collegio dei docenti, e comunque non oltre dodici mesi dall'avvio del dottorato, i dottorandi sono invitati, secondo l'ordine della graduatoria di merito, a scegliere, tra le tematiche proposte dal Collegio, la linea di ricerca su cui intendono svolgere la loro tesi. L'opzione è comunicata al Coordinatore del dottorato che ne valuterà, anche sentiti i docenti di riferimento di ciascuna linea di ricerca prescelta, la congruenza in relazione ai requisiti richiesti per la specifica linea. I dottorandi hanno comunque la facoltà di segnalare al Coordinatore una nuova linea di ricerca che desidererebbero affrontare nel loro percorso dottorale. Una stessa tematica di ricerca può essere scelta da più dottorandi, fermo restando che nessun docente può supervisionare più di due dottorandi nello stesso ciclo. Il Collegio dei docenti verifica lo stato del lavoro di ricerca dei dottorandi dopo che sia trascorso un periodo di tempo dall'avvio del progetto, e comunque non prima di tre mesi, al fine di verificare l'attitudine degli stessi ad affrontare la tematica prescelta, provvedendo, qualora necessario, a sostituire tale tematica con altra individuata dallo stesso Collegio.

4. È costituito, ai fini della programmazione delle attività formative nei corsi di dottorato, un catalogo d'Ateneo per la formazione dottorale. Concorrono alla costituzione del catalogo i Collegi dei docenti di ogni corso di dottorato, proponendo un insieme di insegnamenti funzionali al percorso. Dal catalogo d'Ateneo possono attingere indifferentemente tutti i dottorati ai fini della predisposizione del rispettivo piano formativo di cui al comma successivo. A tal fine ogni Collegio nel formulare la proposta di insegnamenti indica le eventuali conoscenze che i dottorandi devono avere già acquisito per poter essere ammessi alla frequenza degli stessi e il numero massimo di dottorandi ammissibili alla frequenza. Ogni corso di dottorato deve contribuire alla predisposizione del catalogo assicurando l'erogazione, per le attività formative di carattere specialistico, di un numero di crediti per anno accademico non inferiore a 18. A ciascun insegnamento devono corrispondere almeno 2 crediti.

5. Per i corsi di dottorato di ricerca, posto il carico standard di 25 ore per credito, possono essere dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti da un minimo di 5 a un massimo di 10 ore; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 totali, sono da dedicare allo studio individuale. Per le altre forme di attività didattiche restano ferme le disposizioni contenute al comma 5 dell'art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo.

6. Ciascun Collegio definisce ogni anno il piano delle attività formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando. Il programma formativo, che può essere organizzato anche in comune tra più dottorati, deve comprendere anche attività di formazione



interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico e di capacità comunicative; fornire conoscenze sui sistemi di ricerca europei e internazionali e far acquisire ai dottorandi competenze nel campo della progettazione e gestione delle attività di ricerca, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; affrontare il tema delle implicazioni etiche della ricerca anche nel quadro della disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale; offrire ai dottorandi gli strumenti per delineare la propria identità professionale e i propri percorsi di carriera. Il piano formativo comprende corsi di insegnamento, individuati dal catalogo di Ateneo, seminari di alta qualificazione, *journal club* e altro, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con l'indicazione dei requisiti di frequenza, delle modalità di svolgimento e di verifica delle conoscenze, competenze e abilità acquisite e dei relativi crediti formativi. Nel definire il piano delle attività formative, il Collegio stabilisce inoltre le modalità di verifica annuale della preparazione complessiva acquisita dai dottorandi, comprensiva di una relazione scritta e di un colloquio nonché del giudizio scritto del rispettivo tutore.

7. Ogni dottorando deve acquisire, nell'arco dell'intero ciclo di dottorato, non meno di 12 crediti in corsi specialistici; ogni insegnamento a carattere specialistico incluso nel catalogo d'Ateneo può essere attivato solo se scelto da almeno 3 dottorandi. Ogni dottorando ha comunque la facoltà di conseguire un numero maggiore di crediti da dedicare ad attività formative di particolare specializzazione correlate al rispettivo programma di ricerca.

8. Nell'arco dell'intero ciclo, ogni dottorando è altresì tenuto a partecipare alle attività formative cosiddette trasversali di cui al precedente comma 6 per almeno 72 ore - per un impegno di 4 ore ogni bimestre - come da programma stabilito dall'Ateneo per la generalità dei corsi, eventualmente anche su proposta di più Collegi dei docenti.

9. Fatti salvi i periodi di mobilità all'estero, l'attività del dottorando deve essere svolta per almeno i due terzi presso l'Ateneo. L'attività da svolgersi eventualmente all'esterno deve fondarsi su uno specifico accordo di collaborazione con l'ente ospitante e deve essere approvata dal Collegio dei docenti con riferimento al singolo dottorando. Eventuali eccezioni alla predetta regola devono essere approvate dal Collegio dei docenti, che ne valuterà le motivazioni. La presente limitazione non si applica ai corsi di dottorato internazionali, in apprendistato e ai dottorati industriali.

10. Contestualmente alla scelta da parte del dottorando della linea di ricerca cui si vuole dedicare, il Collegio dei docenti designa, per ciascun dottorando, un tutore incaricato di guidarlo e supportarlo nello svolgimento delle attività di ricerca e nella redazione della tesi. I tutori sono individuati tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo che soddisfano i criteri dell'accreditamento indicati dal Ministero per far parte dei Collegi di dottorato e devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ciclo di dottorato. Nel caso l'incarico di tutore sia assegnato a un ricercatore a tempo determinato il cui contratto venga a scadere prima della conclusione del ciclo di dottorato, il Collegio designerà, in affiancamento al tutore, un co-tutore, scegliendolo nel proprio ambito tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo. L'incarico di tutore può essere conferito anche a un docente di un altro Ateneo che faccia parte del Collegio nonché a dipendenti di enti con i quali sussistano accordi specifici di collaborazione per il dottorato. In questi casi il tutore è affiancato da un co-tutore, individuato tra i professori



e i ricercatori dell'Ateneo componenti il Collegio dei docenti. In ogni caso i tutori universitari possono essere affiancati da esperti esterni anche non appartenenti al collegio dei docenti quali co-tutori. L'incarico di co-tutore deve essere conferito dallo stesso Collegio con apposita delibera. La sede di riferimento del dottorando è il Dipartimento cui appartiene il suo tutore o co-tutore, nel caso il tutore sia un soggetto esterno all'Università.

11. Possono dare il loro apporto alle attività didattiche dei corsi di dottorato di ricerca anche professori e ricercatori non appartenenti al Collegio dei docenti, previa autorizzazione dei Dipartimenti in cui gli stessi sono incardinati. Anche ad essi si applica la disposizione contemplata al comma 8 dell'art. 12.

Art. 22 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. I corsi di dottorato di ricerca comprendono attività formativo-didattiche e di ricerca per 1500 ore all'anno.

2. Il dottorando è tenuto a frequentare il corso per l'intera sua durata con un impegno esclusivo e a tempo pieno, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti e nei termini e con le modalità dallo stesso fissati, le attività previste per il suo *curriculum* formativo, dedicandosi ai programmi di studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnategli, per il monte ore specificato al comma 1. Una disciplina specifica può essere stabilita per i soggetti di cui al successivo comma 6, per gli iscritti ai corsi di dottorato attivati in convenzione con le imprese, per gli iscritti ai corsi di dottorato industriale e per i titolari di contratto di apprendistato.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di dottorato, fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi.

4. L'iscrizione a corsi di dottorato non è compatibile con l'iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e a corsi per master, nonché con l'iscrizione alle scuole di specializzazione, fatta eccezione per le scuole del settore medico dell'Università degli Studi di Milano nei limiti indicati all'art. 24.

5. L'iscrizione a un corso di dottorato è inoltre incompatibile con l'incarico di professore a contratto per attività di insegnamento presso qualsiasi Ateneo o ente che rilasci titoli accademici.

6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato usufruiscono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.



7. Ai dottorandi sono estesi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art 5, comma 1 lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

8. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, e, nel limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa, propedeutica e di recupero. Tale limite viene meno trascorso il terzo anno di dottorato. Il dottorando può comunque essere impegnato nelle attività di cui al presente comma per non più di cento ore in uno stesso anno accademico. Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica e gli iscritti ai corsi di dottorato di area veterinaria possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, rispettivamente, attività clinico-assistenziale e attività nell'ambito dei servizi sanitari veterinari, secondo forme e modalità concordate con le strutture presso le quali le predette attività devono essere svolte.

9. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica di cui al comma 5 dell'art. 21, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva del Collegio dei docenti comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo, ovvero, unitamente alla positiva valutazione della tesi di ricerca secondo le modalità indicate al successivo art. 23, l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno di corso. Il giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività comporta l'esclusione dal corso di dottorato con perdita della borsa di studio, qualora usufruita, fatti salvi gravi e giustificati motivi. Qualora il provvedimento di esclusione del dottorando dal corso intervenga entro il primo anno, la parte residua della borsa può essere attribuita ad altro dottorando sprovvisto di borsa secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione.

10. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007 e le disposizioni recate dal comma 6, ultimo periodo, dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, estese alle dottorande che fanno riferimento a casse previdenziali diverse dall'INPS.

11. La frequenza del corso di dottorato può essere altresì sospesa, a richiesta del dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, in caso di particolari e gravi motivi personali o familiari, da documentare. La frequenza del corso di dottorato è in ogni caso sospesa per la frequenza di Tirocini Formativi Attivi.



12. Al termine del periodo di sospensione, il dottorando riprenderà a frequentare il corso, dandone comunicazione al Coordinatore e ai competenti uffici dell'Amministrazione universitaria. Il percorso didattico e di ricerca che il dottorando è tenuto a seguire ai fini della prosecuzione e del completamento del corso di dottorato, ridefinito dal Collegio, sarà differito per una durata pari al periodo di sospensione.

13. Durante il periodo di sospensione correlata alle situazioni indicate al comma 10 e a particolari e gravi motivi personali, il dottorando può mantenere i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero, alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del ciclo di dottorato. Durante il periodo di sospensione per la frequenza di Tirocini Formativi Attivi l'erogazione dell'eventuale borsa di studio in godimento non ha luogo.

14. A domanda e su parere favorevole del Collegio dei docenti, i dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, possono ottenere, durante il periodo di prova, la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.

15. Il Collegio dei docenti può deliberare, sulla base di adeguate motivazioni, sentito l'interessato, la sospensione temporanea di un dottorando dal corso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a) assenze ingiustificate e prolungate;
- b) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui ai precedenti commi 4 e 5 e al precedente art. 20, comma 9;
- c) infrazioni per le quali si rendano applicabili le sanzioni contemplate dall'art 52 del Regolamento generale d'Ateneo;
- d) attività lavorativa del dottorando svolta in violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

16. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente in materia e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché conformemente a quanto disposto dalle convenzioni con Università, enti o imprese partner, ove stabilite.

17. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso l'Ateneo e/o per conto dello stesso.

Art. 23 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "*Dott. Ric.*" o "*Ph. D.*", ed eventualmente accompagnato dalla specifica del *curriculum* seguito, si consegue a conclusione del ciclo di dottorato, a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca svolta dal



dottorando, discussa pubblicamente nel corso dell'esame finale. La tesi di dottorato deve dare conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e volta a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in lingua inglese (*abstract*), è redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso al Collegio dei docenti che formula un giudizio sull'attività di ricerca. La tesi, con allegata la relazione del Collegio dei docenti, è trasmessa ai docenti valutatori di cui al successivo comma 3.

3. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni all'Ateneo e agli altri soggetti che eventualmente concorrano al rilascio del titolo di dottorato. I docenti valutatori sono scelti dal Collegio dei docenti del dottorato e non fanno parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale di cui al successivo comma. I valutatori esprimono sulla tesi un giudizio analitico scritto e ne propongono al Collegio l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, qualora ritengano necessario che la tesi debba essere integrata o corretta. Trascorsi i sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto degli stessi valutatori, reso alla luce delle correzioni e/o integrazioni eventualmente apportate.

4. La discussione pubblica della tesi si svolge dinnanzi a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori (almeno uno di prima fascia) e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche di Paesi stranieri, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e a parità, dal più anziano di età.

5. Nel caso di dottorati comprendenti ambiti disciplinari fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono chiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti particolarmente competenti negli ambiti disciplinari.

6. Nel caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio, nonché a seguito di accordi di collaborazione internazionale, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Gli accordi di collaborazione internazionale possono, in ogni caso, prevedere specifiche tempistiche e procedure per il conseguimento del titolo.

7. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica da parte del Collegio dei docenti presentano, entro la data stabilita dai competenti Uffici dell'amministrazione universitaria,



domanda di ammissione all'esame finale. Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, i dottorandi provvedono, entro il termine che sarà loro comunicato, ad inviare ai commissari, in formato elettronico, una copia della propria tesi redatta nella forma indicata al comma 2 e accompagnata dalla documentazione prevista allo stesso comma.

8. L'esame finale si svolge entro le scadenze fissate dall'Ateneo che predispone annualmente il calendario degli adempimenti richiesti ai fini del conseguimento del titolo. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore e sono tenute a concludere i loro lavori entro sessanta giorni dalla data della lettera di trasmissione del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.

9. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca presentata dal dottorando. L'esame non dà luogo a punteggio. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. Qualora emergano risultati di particolare rilievo scientifico, la Commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode. La discussione della tesi di dottorato è pubblica e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale da parte della Commissione.

10. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi espressi sulle tesi presentate dai dottorandi.

11. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. I dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi di dottorato nella data stabilita dal Collegio dei docenti, dinnanzi a una nuova Commissione nominata dal Rettore, ai sensi del precedente comma 4. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

12. Il titolo è rilasciato dal Rettore che ne certifica il conseguimento. Il rilascio della predetta certificazione è subordinato al deposito ad accesso aperto da parte dell'interessato nell'Archivio Istituzionale dell'Ateneo (AIR) di una copia della tesi finale in formato elettronico. La competente struttura dell'Ateneo provvederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di deposito legale elettronico dei documenti, compreso il deposito, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, nella banca dati ministeriale. Il dottorando o il Collegio dei docenti, in pochi e motivati casi ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e/o proprietà industriali, possono chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.



13. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Università di Milano usufruiscono, con il loro consenso, di specifici servizi promossi dall'Ateneo, nel quadro delle attività che esso svolge per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 24 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione di area medica

1. I corsi di dottorato di area medica possono prevedere per ogni ciclo posti riservati a iscritti all'ultimo anno delle Scuole di specializzazione di area medica dell'Università di Milano, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del DM 45/2013. I posti saranno oggetto di uno specifico bando e i candidati selezionati con una specifica procedura che accerti le attività di ricerca già svolte dagli interessati nel corso della scuola di specializzazione.

2. I candidati che abbiano superato il concorso di ammissione, possono essere autorizzati dal Collegio dei docenti alla frequenza congiunta della scuola di specializzazione e del corso di dottorato. All'anno di frequenza congiunta, segue il periodo di frequenza esclusiva del corso di dottorato, sino alla concorrenza della durata legale del corso.

3. L'autorizzazione alla frequenza congiunta è concessa previo nulla osta rilasciato dal Consiglio della scuola di specializzazione, che è tenuto a dichiarare la compatibilità della frequenza del dottorato con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima e ad attestare le attività di ricerca svolte dall'interessato durante il percorso di specializzazione.

4. Durante il periodo di frequenza congiunta, gli interessati non possono percepire la borsa di studio del dottorato. Ad essi si applica prevalentemente la disciplina prevista per i medici in formazione specialistica e dal relativo contratto.

5. Al di fuori della fattispecie disciplinata dai precedenti commi gli iscritti alle Scuole di specializzazione che partecipino ai concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato devono, in caso di ammissione, optare per l'uno o l'altro percorso.

Art. 25 - Convenzioni di co-tutela di tesi

1. L'Università può, su proposta dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato, stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.

2. Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un corso di dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'università partner, conseguendo al termine del percorso, per la stessa tesi, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta, da



ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambi le parti.

3. La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando l'Università di Milano è sede ospitante.

4. Il dottorando inserito in un programma di co-tutela prende regolare iscrizione presso la propria Università e, al tempo stesso, presso l'Università di accoglienza, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L'Università di prima iscrizione è tenuta a garantire al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni. L'Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi.

5. Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due relatori di tesi, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.

6. Le convenzioni individuali di co-tutela sono elaborate sulla base delle predette disposizioni e disciplinano, in particolare:

- la durata del corso di dottorato;
- l'eventuale regime di pagamento delle contribuzioni e il regime assicurativo;
- il programma di studio e di ricerca da svolgere presso entrambe le sedi universitarie;
- il titolo della tesi;
- i nominativi dei due supervisor di tesi;
- le modalità e il luogo di svolgimento della discussione pubblica della tesi;
- la composizione della commissione paritetica dinnanzi alla quale la tesi sarà discussa;
- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati;
- le modalità in base alle quali le parti assicurano la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato.

Art. 26 - Certificazione di Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando e previo parere del Collegio dei docenti l'Ateneo può autorizzare il rilascio della certificazione di "*Doctor Europaeus*", aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association. Tali condizioni prevedono che:

- i valutatori del lavoro di tesi di cui all'art. 23, nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione europea, e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;
- almeno un componente della Commissione Giudicatrice appartenga a un'altra Università dell'Unione Europea;



- la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana;
- la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione europea.

Art. 27 - Coordinamento dottorale

1. È costituito il Coordinamento dottorale di Ateneo composto dai Coordinatori dei dottorati attivi nell'Università. Al Coordinamento compete:
 - presiedere il processo di qualità della formazione dottorale e definirne gli standard;
 - curare la tenuta del catalogo di cui all'art 21 del presente Regolamento e coordinare lo svolgimento delle attività formative sia comuni sia specialistiche;
 - concorrere alla promozione e valorizzazione, anche a livello internazionale, dei percorsi di dottorato dell'Ateneo.
2. Per la trattazione di argomenti attinenti alla didattica e ad aspetti organizzativi partecipa al Coordinamento dottorale una rappresentanza dei dottorandi eletta dalla Consulta nel proprio ambito, nella misura del 15 per cento dei componenti del Coordinamento.

Art. 28 - Aggregazioni di dottorati

1. Due o più corsi di dottorato tra di loro affini, complementari e convergenti per obiettivi scientifici possono aggregarsi, identificandosi in una specifica denominazione.
2. L'aggregazione è volta a favorire sinergie tra gli stessi dottorati, lo scambio interdisciplinare e, ove pertinente, la collaborazione con il sistema imprenditoriale e delle professioni, a garantire l'alta qualità e le specificità dei dottorati medesimi e a promuovere e valorizzare all'esterno le rispettive attività. Scopo dell'aggregazione è altresì quello di contribuire a una più efficace e funzionale gestione delle risorse disponibili dal punto di vista didattico, organizzativo, logistico e amministrativo.
3. L'aggregazione tra due o più dottorati, deliberata dai rispettivi Collegi dei docenti, è approvata dal Senato accademico ed è formalizzata con decreto del Rettore.
4. L'aggregazione è coordinata da un Comitato composto dai Coordinatori dei dottorati interessati e da una rappresentanza dei rispettivi Collegi dei docenti nel numero indicato all'atto della formulazione della proposta di aggregazione. Spetta al Comitato garantire il raccordo funzionale tra i dottorati aderenti ed elaborare un programma di sviluppo sinergico e di valorizzazione. Nell'ambito del Comitato è designato, tra i Coordinatori dei dottorati, un Presidente, che ha il compito di rappresentare l'aggregazione verso l'esterno.

Art. 29 - Norme transitorie e finali



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme nazionali vigenti e le norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Milano.
2. Il presente Regolamento è approvato e adottato con le modalità disposte dall'art. 17 del Regolamento generale d'Ateneo.
3. A decorrere dalla sua entrata in vigore (anno accademico 2015/2016 - 31° ciclo), è abrogato il precedente Regolamento in materia di dottorato, emanato con decreto rettorale registrato al numero 244828 in data 9 ottobre 2006.
4. Ai dottorandi iscritti per il 30° ciclo si applicano le disposizioni previste agli artt. 4 comma 1 lettera f), 8 comma 6, 9 comma 3 e 12 del DM 45/2013.
5. Al presente Regolamento sono allegati, costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso, alcuni documenti nei quali sono riportati l'elenco dei corsi di dottorato già accreditati e i vari elementi ai quali i singoli articoli fanno riferimento, deliberati periodicamente dagli Organi di governo dell'Ateneo. I predetti allegati sono modificati, ove necessario, con delibera degli Organi competenti, senza che le variazioni comportino la modifica del presente Regolamento.